

23.4.1979

Il Presidente generale dell'Opus Dei, Alvaro del Portillo, presenta al card. Sebastiano Baggio uno studio per la trasformazione dell'Opus Dei da istituto secolare in prelatura personale « cum proprio populo ».

Opus Dei

Il Presidente Generale

Roma, 23 aprile 1979

Eminenza Reverendissima,

In risposta alla gentile lettera dell'Eminenza Vostra Reverendissima in data 7 marzo u.s. ed in seguito alla nostra gradita conversazione del 29 s.m., mi prego di inviarLe come d'accordo lo studio qui allegato.

In esso sono stati esposti, secondo la venerata Mente del Santo Padre, illustratami ulteriormente da V. E. nel predetto incontro, i nuovi dati di fatto e di diritto in base ai quali potrebbe avvenire la concreta trasformazione giuridica dell'*Opus Dei* in Prelatura personale « cum proprio populo ».

Nella fiducia che l'approvazione delle predette norme basilari del nuovo statuto giuridico dell'Opera, sostanzialmente corrispondenti alla sua realtà sociale ed apostolica, possa finalmente portare l'auspicata soluzione del nostro problema istituzionale, in fedeltà allo spirito e ai desideri dell'amatissimo Fondatore dell'*Opus Dei*, mi onoro di confermarmi con sentimenti di cordiale amicizia e profonda venerazione

di Vostra Eminenza Reverendissima
dev.mo nel Signore
Alvaro del Portillo
Pres. Gen.
Javier Echevarría
Segr. Gen.

timbro

A Sua Eminenza Reverendissima
il Sig. Card. Sebastiano Baggio
Prefetto della S. Congregazione per i Vescovi
ROMA

TRASFORMAZIONE DELL'« OPUS DEI » IN PRELATURA PERSONALE

I. - *Caratteristiche specifiche e realtà sociale dell'Opus Dei*

1. L'*Opus Dei*, fondato il 2 ottobre 1928, è nato con un contenuto teologico ed apostolico chiaramente definito, che, approvato dalla Gerarchia sin dall'inizio (1), si è poi visto ampiamente confermato dal Magistero solenne del Concilio Vaticano II, e in particolare dalla Cost. dogm. « *Lumen gentium* », cap. II-V.

Il suo Fondatore, il Servo di Dio Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer, pose infatti come fondamento dottrinale dell'Opera la chiamata universale alla santità ed all'apostolato, insita nel Sacramento del Battesimo, e un impegno personale pieno dei soci — ciascuno nel proprio stato canonico, con la espressa *conditio sine qua non* di non diventare « persona consacrata per la professione dei consigli evangelici » — a vivere e a diffondere le esigenze ascetiche ed apostoliche delle promesse battesimali, secondo una spiritualità specifica nettamente secolare.

Questa pone l'accento sulla necessità di cercare la pienezza della vita cristiana — la santità — e la diffusione del messaggio evangelico — l'apostolato — attraverso il fedele adempimento dei doveri familiari e sociali e in particolare mediante lo svolgimento il più perfetto possibile, per amore a Dio e al prossimo, del proprio lavoro professionale. Esso, infatti, nell'Opera è oggetto di speciali esigenze ascetiche, formative e apostoliche (tra l'altro, per i soci laici dell'Opera è condizione irrinunciabile, per poter corrispondere alla propria vocazione, l'esercizio costante di un lavoro professionale civile da normale cittadino), che sono ordinate a farlo diventare, come quello del divino Redentore a Nazareth, un lavoro di Dio, *operatio Dei, opus Dei*.

2. L'*Opus Dei*, a cui appartengono attualmente 72.375 fedeli di 87 nazionalità, di cui il 2% circa sacerdoti, si configura giuridicamente, più che come una società, un movimento o una associazione, come una vera « portio Populi Dei » (2) gerarchicamente ordinata (3), molto assomigliante a una Chiesa par-

(1) Fondato a Madrid, l'*Opus Dei* ebbe fin dalla sua nascita l'incoraggiamento del Vescovo di quella diocesi, Mons. Eijo y Garay. Ricevette il Decreto di erezione diocesana, con il « *nihil obstat* » della Santa Sede, l'8 dicembre 1943; il Decreto di erezione pontificia il 24 febbraio 1947, ed il Decreto di approvazione da parte della Santa Sede del suo diritto particolare il 16 giugno 1950.

(2) Cf. Concilio Vaticano II, Cost. dogm. « *Lumen gentium* », n. 23; Decr. « *Christus Dominus* », n° 11. Si tratta, infatti, di sacerdoti secolari e di comuni fedeli laici, giacché, pur dedicandosi tutti ai fini apostolici dell'Opera e ricevendo perciò una formazione ed una cura spirituale specifica, nessun socio dell'*Opus Dei* cambia di stato canonico personale — non diventa cioè religioso o « persona consacrata » — per il fatto della sua incorporazione all'Opera, e tanto meno cambia la sua condizione civile di normale cittadino: « *ut alii cives propriae conditionis ac professionis se gerunt, vestiunt vitamque ducunt* » (Decr. di approvazione pontificia del diritto particolare).

(3) « *Sacerdotalis condicio, quamvis classis diversa in Opere Dei iuridice non sit, cardinale momentum in Instituto habet, praecipuas ex regulâ in ipso directionis functiones exercet, et merito quasi eiusdem animam constituere censetur* » (Decr. di approvazione pontificia del diritto particolare).

ticolare o diocesi di carattere personale secondo la definizione data dal Concilio (4). Infatti, nell'*Opus Dei* esistono:

1°) un Ordinario o pastore proprio (il Presidente Generale), a cui è già stata attribuita da parte della Santa Sede, *iure communi et particulari*, la necessaria potestà di regime o di giurisdizione per il governo e la disciplina interna dell'Opera;

2°) un presbiterio, composto da sacerdoti secolari incardinati all'*Opus Dei*. Essi provengono dagli stessi laici dell'Opera, ricevono nei Seminari dell'*Opus Dei* (Centri di Studi) una completa formazione filosofica e teologica unitamente alla preparazione pastorale specifica — tutti, inoltre, compresi coloro che provengono da un ambiente operaio o rurale, conseguono una laurea ecclesiastica —, e vengono destinati dal Presidente Generale specialmente, anche se non esclusivamente, alla cura ministeriale dei soci laici;

3°) un laicato composto da semplici fedeli e comuni cittadini, uniti dalla medesima vocazione specifica *rite probata*, assistiti spiritualmente dai sacerdoti dell'Opera e tutti pienamente dedicati, ciascuno nella propria condizione di vita secolare e attraverso il proprio lavoro professionale, al raggiungimento delle finalità apostoliche proprie dell'*Opus Dei*, nel servizio del bene comune della Chiesa universale e, in concreto, delle Chiese particolari, giacché in esse rimane il frutto della loro attività apostolica.

3. Perciò, dal punto di vista sia giuridico che di fatto, vale a dire come realtà sociale esistente nella Chiesa da più di 50 anni, l'Opera costituisce un'unità pastorale, organica e indivisibile, che è integrata da sacerdoti e da laici di ogni stato di vita e condizione sociale e professionale: uomini e donne, celibi e sposati, intellettuali e operai, ecc., tutti partecipi dello stesso spirito e vocazione, e uniti sotto lo stesso regime, formazione e disciplina.

4. Sia le caratteristiche del suo spirito fondamentale — n. 1 — che quelle della sua realtà giuridica e sociale — nn. 2 e 3 —, hanno qualificato l'*Opus Dei* come un'entità ecclesiale diversa dagli Istituti clericali o laicali che assumono il peculiare stato di « vita consacrata per la professione dei consigli evangelici » e che dipendono dalla S. Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari. « L'*Opus Dei* — ripeteva il suo Fondatore — non è né può essere considerato come un fenomeno relativo al processo evolutivo dello "stato di perfezione" nella Chiesa; non è una forma moderna o "aggiornata" di questo stato. In ef-

(4) « Dioecesis est Populi Dei portio, quae Episcopo cum cooperatione presbyterii pascenda conceditur » (Decr. « Christus Dominus », n° 11). Si mettono così in rilievo i tre elementi sostantivi e realmente costitutivi della diocesi: 1°) la comunità di fedeli o « Populi Dei portio », che viene spiritualmente curata; 2°) il Pastore proprio, che nel caso di una diocesi o Chiesa particolare è sempre un Vescovo; 3°) il presbiterio o corpo sacerdotale, che collabora con il Vescovo nella cura spirituale dei fedeli. « Definitionem realem dioecesis potius ex intrinsicis ipsius elementis quam ex territoriali structura conati sumus statuere, unde haec quae sequuntur commoda obtineri posse censemus: a) theologia quaedam Ecclesiae particularis, iuxta plurium Patrum postulata, veluti in nuce praebet; b) clarius episcopatum munerum finis elucescit; c) notio dioecesis etiam ad "personales" quas vocant dioeceses aequo iure extenditur » (Relatio prior de capite II, art. I et II, in *Schema Decreti de pastoralis Episcoporum munere in Ecclesia*, textus emendatus et relationes, Tipografia Poliglotta Vaticana 1964, p. 51).

fetti, la spiritualità e il fine apostolico che Dio ha voluto per la nostra associazione non hanno nulla a che fare con la concezione teologica dello *status perfectionis* (che San Tommaso, Suárez ed altri autori hanno configurato in termini definitivi nella dottrina), né con le diverse concretizzazioni giuridiche ("Instituta religiosa", "Instituta ad consilia evangelica profitenda", "Instituta vitae consecratae", ecc.) che sono o possono essere derivate da questo concetto teologico » (5).

5. Allo stesso tempo l'Opera — per la sua solidità organizzativa a struttura internazionale e centralizzata, per il suo ordinamento giuridico di ente clericale di diritto pontificio con facoltà di formare e di incardinare i propri candidati al sacerdozio, per le attribuzioni di potestà giurisdizionale attribuite al suo Presidente Generale, per la piena dedicazione apostolica di tutti i soci e per la svariata molteplicità delle sue attività apostoliche — ha una natura assai diversa da quella delle Pie Unioni e delle altre Associazioni di fedeli anche a carattere internazionale e misto (composto cioè da chierici e laici), che dipendono dal Pontificio Consiglio per i laici (6).

6. L'*Opus Dei* rappresenta perciò — com'è stato pienamente riconosciuto — un fenomeno pastorale nuovo nella vita della Chiesa, unicamente paragonabile alla realtà di spirito e di attività apostolica dei fedeli, chierici e laici, delle prime comunità cristiane. Questa novità era ancor più evidente al momento della nascita dell'Opera. Era quindi comprensibile che la legislazione generale della Chiesa, vigente in quegli anni, non prevedesse la possibilità per l'*Opus Dei* di una sistemazione giuridica adeguata, rispondente cioè pienamente alle sue reali caratteristiche. Ciò, però, ha comportato per l'*Opus Dei* il dover affrontare durante tutta la sua vita delle gravi e frequenti difficoltà, che erano motivo continuo di sofferenza per il nostro Fondatore, perché ostacolavano e riducevano sensibilmente la portata del servizio dell'Opera alla Chiesa ed alle anime (7).

II. - Ricerca di una sistemazione giuridica adeguata. Precedenti

7. Il Fondatore dell'*Opus Dei* (per motivi di urgente necessità che minacciavano lo sviluppo e perfino la stessa esistenza dell'Opera) si vide costretto a dover ricorrere provvisoriamente a formule giuridiche inadeguate — Pia Unione, Società di vita comune senza voti, Istituto Secolare —, che consentissero di

(5) Mons. ESCRIVÁ DE BALAGUER, *Colloqui*, Milano 1968, p. 30.

(6) Cf. Paolo VI, Motu pr. « Apostolatus peragendi », del 10 dicembre 1976, VI, 3: AAS 68 (1976), pp. 696 ss.

(7) Tale mancanza di corrispondenza tra il carisma fondazionale dell'*Opus Dei* e la sua qualificazione giuridica come Istituto Secolare o « Istituto di vita consacrata » ha dato luogo, infatti, a gravi e crescenti difficoltà, non ultima la pesante discriminazione dei laici dell'Opera (perché considerati persone non libere, in quanto legate da un voto di ubbidienza) negli ambienti professionali civili in cui debbono lavorare. Questa ed altre continue difficoltà che riguardano l'insieme della spirito e dell'apostolato dell'Opera si sono accentuate con il trascorrere del tempo, fino a costringere il Fondatore dell'*Opus Dei* a dover ricorrere più volte al Santo Padre e a diversi Dicasteri della Curia Romana, domandando filialmente di voler intervenire, di fronte a singoli problemi e circostanze, con atti singolari di governo (chiarimenti, dispense, ecc.), che salvaguardassero il più possibile la natura dell'Opera e la sua efficacia apostolica.

avere, assieme alle necessarie facoltà giuridiche, l'imprescindibile approvazione della Santa Sede. Lo fece suo malgrado, perché tali formule non erano consentanee alla natura dell'*Opus Dei*, e non nascose mai all'Autorità ecclesiastica questo suo convincimento. Tutto ciò, in attesa che lo sviluppo futuro della legislazione ecclesiastica potesse offrire la possibilità di una sistemazione giuridica definitiva, non privilegiata, capace di favorire la massima efficacia apostolica dell'*Opus Dei* e di salvaguardare la sua identità fondazionale.

8. Nel 1962 il Fondatore dell'Opera prospettò alla Santa Sede l'eventuale soluzione del problema istituzionale dell'*Opus Dei* mediante la sua trasformazione in una Prelatura « nullius » in base al can. 319 § 2 del CIC. Come si sa, detto canone stabilisce che una Prelatura di questo tipo « tribus saltem paroeccis non constans » si regge mediante un diritto peculiare (« singularem iure regitur »). Lo « ius singulare » della Prelatura sarebbe stato, con gli imprescindibili accomodamenti, lo stesso « ius peculiare » dell'*Opus Dei*, già approvato dalla Santa Sede; mentre la natura nettamente secolare di tale figura giuridica avrebbe anche assicurato il carattere pienamente secolare e diocesano dei sacerdoti e dei laici dell'*Opus Dei*. Il Fondatore era ben edotto del fatto che la predetta norma del can. 319 § 2 del CIC riguardava soltanto le Prelature a carattere territoriale; ma ubbidì all'allora Card. Protettore dell'Opera, il Card. Pietro Ciriaci, che lo incoraggiò a prospettare ugualmente tale soluzione, perché pensava all'eventualità di un'applicazione estensiva del dettato codiciale. Il Santo Padre Giovanni XXIII fece rispondere che la richiesta non poteva essere accolta, perché allora presentava difficoltà pressoché insuperabili; ed il nostro Fondatore, che del resto capì sin dal primo momento tali difficoltà giuridiche, fece sapere che in coscienza avrebbe riprospettato il problema non appena si fosse aperto nella legislazione della Chiesa il cammino opportuno, che già in forma più evidente si veniva maturando nei lavori conciliari.

9. Il Santo Padre Paolo VI, infatti, nell'anno 1964, anche se confermò al Fondatore dell'*Opus Dei* che non era ancora possibile trovare nel diritto vigente la formula adeguata, aggiunse che nulla vietava di riprendere in esame la questione più tardi, alla luce cioè dei Decreti del Concilio Vaticano II, allora in fase di svolgimento.

D'accordo con le possibilità offerte dal Motu proprio *Ecclesiae Sanctae* (6 agosto 1966), il nostro Fondatore, dopo di averne informato la Santa Sede, convocò il 25 giugno 1969 un Congresso Generale Speciale, allo scopo di fare gli studi necessari per chiedere l'auspicata soluzione giuridica d'accordo con la nuova legislazione, successiva al Concilio.

Posteriormente, in un'Udienza che il Santo Padre gli concesse il 25 giugno 1973, il venerato Fondatore informò di nuovo Sua Santità sulla buona marcia del Congresso: il Santo Padre ne fu lieto, ed incoraggiò il nostro Fondatore ad andare avanti con il Congresso Generale. Ma Mons. Escrivá de Balaguer morì due anni dopo, senza aver avuto il tempo di presentare i nuovi documenti, anche se aveva lasciato precise indicazioni in merito. Egli, infatti, oltre ad essere stato in molti aspetti un vero precursore del Concilio Vaticano II, ne seguì attentamente i lavori e le successive norme applicative dei suoi Decreti.

10. Il Santo Padre Paolo VI confermò a me, nella prima Udienza che mi concesse come Presidente Generale dell'*Opus Dei*, il 5 marzo 1976, che « la

questione rimaneva aperta », in attesa di darle una soluzione quando io ne facessi la domanda: io risposi a Sua Santità che, anche se il Congresso Generale aveva pressoché finito il suo studio, in considerazione del fatto che la scomparsa del Fondatore era così recente avrei preferito lasciare passare alcun tempo, prima di inoltrare detta domanda, a meno che il S. Padre non mi dicesse di procedere subito. Il S. Padre si disse d'accordo con il mio suggerimento. In un'altra Udiienza, concessami il 19 giugno 1978, Sua Santità mi ripeté che « la questione rimaneva aperta », e mi incoraggiò a presentare la relativa domanda, onde ottenere la soluzione giuridica auspicata. Io mi ripromisi di farlo *post aquas*, ma il Santo Padre Paolo VI morì prima che io potessi fare nulla.

Sua Santità Giovanni Paolo I manifestò poi nel settembre 1978 la sua volontà che si procedesse a dar « l'auspicata soluzione » al nostro problema istituzionale. Ed infine, il 15 novembre 1978, nel trasmettermi una Lettera Autografa augurale del Santo Padre Giovanni Paolo II per il 50° anniversario dell'Opera, il compianto Em.mo Card. Segretario di Stato mi comunicò che Sua Santità considerava « una indilazionabile necessità che sia risolta la questione della sistemazione giuridica dell'*Opus Dei* ».

11. Attese le ragioni d'ordine fondazionale, teologico e giuridico da noi sollecitamente esposte in ossequio al desiderio di Sua Santità, la S. Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari autorizzò l'*Opus Dei* a fare, in fedeltà allo spirito ed alle indicazioni del Fondatore, gli ulteriori passi — al di fuori dell'ambito di competenza di detto S. Dicastero — che si rendessero necessari per arrivare ad una sistemazione giuridica dell'*Opus Dei* diversa da quella di Istituto Secolare.

Il primo contatto con codesta Sacra Congregazione per i Vescovi ebbe luogo il 20 gennaio 1979. In esso fu già prospettata, in maniera soltanto interlocutoria, subordinata cioè all'eventuale affidamento formale della pratica alla S. Congregazione per i Vescovi da parte del Santo Padre, la trasformazione giuridica dell'*Opus Dei* in una Prelatura personale.

12. Nell'Udiienza concessami il 12 febbraio u.s. informai il Santo Padre del risultato dei passi fatti sia nel Dicastero *a quo* (S. Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari) che nel Dicastero *ad quod* (S. Congregazione per i Vescovi), in vista dell'auspicata soluzione giuridica del nostro problema istituzionale. Allo stesso tempo, ed a nome anche del Consiglio Generale dell'Opera — il quale si era dichiarato unanimemente favorevole, sapendo che era questo il desiderio del nostro Fondatore — domandai formalmente al Santo Padre la predetta trasformazione dell'*Opus Dei* da Istituto Secolare in Prelatura personale « cum proprio populo », tenendo conto della realtà sociale dell'Opera e dei nuovi elementi giuridici contenuti nella legislazione applicativa dei Decreti conciliari, particolarmente nel Motu proprio *Ecclesiae Sanctae*, I, n. 4.

Sua Santità accolse benignamente la richiesta; mi disse che nel futuro questa soluzione potrebbe essere utile anche per qualche altra istituzione che avesse elementi fondazionali con caratteristiche analoghe a quelle dell'Opera; e mi assicurò che avrebbe incaricato la Sacra Congregazione competente di compiere lo studio necessario per la concreta definizione del nuovo statuto giuridico dell'Opera come Prelatura personale « cum proprio populo ». Tale incarico è stato infatti affidato all'Em.mo Card. Prefetto della S. Congregazione per i Vescovi

nell'Udienza « di tabella » avuta il 3 marzo u.s. Lo stesso Em.mo, con lettera del 7 marzo u.s. ed in successiva conversazione avuta il 29 s.m., mi ha gentilmente confermato essere Mente del Santo Padre che si faccia uno studio tenendo conto di tutti i nuovi dati di fatto e di diritto, e che tale studio sia concretamente ordinato alla determinazione del *quomodo* — vale a dire, in base a quali precise norme giuridiche — debba avvenire la richiesta trasformazione dell'*Opus Dei* in Prelatura personale.

III. - Individuazione delle basi per la nuova sistemazione giuridica

A. Le Prelature personali del Concilio Vaticano II: elementi caratteristici

13. In effetti, la concreta definizione del nuovo statuto giuridico appare oggi cosa facilmente realizzabile senza ulteriori dilazioni né inutili forzature giuridiche, grazie agli arricchimenti pastorali e normativi che sono già stati introdotti dal Concilio Vaticano II nel diritto della Chiesa. Lo stesso Fondatore dell'*Opus Dei*, prima di lasciare questa terra, ci aveva segnalato espressamente che nel Decr. *Presbyterorum Ordinis*, nel Motu proprio *Ecclesiae Sanctae* e nella Cost. Ap. *Regimini Ecclesiae universae* si trovano già tutte le norme necessarie, in base alle quali si possono stabilire le linee fondamentali del nuovo statuto giuridico dell'Opera. E ciò in perfetta corrispondenza al suo spirito ed alla sua realtà sociale, di regime e di organizzazione apostolica.

14. Il Decreto conciliare *Presbyterorum Ordinis*, n. 10 § 1 sancì esplicitamente l'esistenza di « Praelaturae personales », che potranno essere utilmente costituite (« utiliter constitui possunt ») per la realizzazione di peculiari opere pastorali (« ad peculiaria opera pastoralia perficienda ») nel servizio della Chiesa universale (« in bonum commune totius Ecclesiae »), secondo norme particolari da stabilirsi per ognuna di queste istituzioni (« modis pro singulis inceptis statuendis ») e restando sempre salvi i diritti degli Ordinari del luogo (« salvis semper iuribus Ordinariorum locorum »).

15. Successivamente, il Motu proprio *Ecclesiae Sanctae*, I, n. 4, nell'applicare il predetto Decreto conciliare ha configurato tali Prelature personali con norme più concrete e dettagliate, e cioè:

1) si tratta di Prelature erette dalla Santa Sede a carattere nettamente secolare (ben diverse perciò dagli Ordini religiosi, monacali o meno, il cui Superiore supremo compare a volte nel diritto sotto il nome di « Prelato » — cfr. can. 110 CIC — ed ha comunque la qualifica di Ordinario: cfr. can. 198 CIC);

2) sono sottoposte alla giurisdizione o regime (alla potestà cioè legislativa, giudiziale e amministrativa) di un proprio Prelato; il Motu proprio rimanda invece alla legge particolare il compito di determinare nei singoli casi se l'Ordinario della Prelatura dovrà avere o meno carattere episcopale;

3) hanno un proprio clero in possesso di una formazione particolare, adeguata cioè alla specifica finalità pastorale ed apostolica propria di ciascuna Prelatura;

4) per la formazione dei propri candidati al sacerdozio, le Prelature hanno seminari nazionali od internazionali, che sono eretti dal Prelato, al quale corrisponde il compito della suprema direzione disciplinare, dell'ordinamento degli studi, ecc.;

5) il Prelato ha il diritto di incardinare gli alunni formati nei seminari della Prelatura e di promuoverli agli Ordini con il titolo di « ad servitium Praelaturae » (conseguentemente, è pure il Prelato che, sempre nel dovuto rispetto dei diritti degli Ordinari del luogo, conferisce a ciascun sacerdote della Prelatura la relativa missione canonica e le facoltà ministeriali nei limiti del proprio ambito di giurisdizione);

6) tra gli altri doveri inerenti al suo *munus* pastorale, il Prelato ha quello particolare di curare la vita spirituale dei suoi sacerdoti, di perfezionare continuamente la loro formazione speciale e di provvedere in base al patrimonio della Prelatura, od eventualmente talvolta anche mediante opportuni accordi con gli Ordinari del luogo, all'onesto sostentamento dei medesimi sacerdoti ed alla loro previdenza sociale;

7) oltre ai sacerdoti formati ed incardinati nelle Prelature, nulla vieta che in alcune di esse ci possano essere anche dei fedeli laici, sia celibi che coniugati, che dedichino la loro vita ed il loro lavoro professionale ai fini ed alle attività apostoliche proprie della Prelatura;

8) contrariamente a quanto succede negli « Istituti di vita consacrata », religiosi o secolari, l'incorporazione di questi fedeli alla Prelatura non avviene mediante l'assunzione o la professione di voti o di altri vincoli di carattere sacro, ma mediante opportuni contratti o convenzioni, che regoleranno la mutua prestazione di servizi;

9) nello svolgimento della loro missione, le Prelature rispetteranno accuratamente i diritti degli Ordinari del luogo, con i quali avranno stretti e continui rapporti;

10) ciascuna Prelatura si reggerà d'accordo con uno statuto proprio o legge particolare sancita dalla Santa Sede, secondo cioè le sue concrete finalità e caratteristiche organizzative (di ambito nazionale o internazionale, « cum proprio populo » o senza di esso, ecc.).

16. La Cost. Ap. *Regimini Ecclesiae universae*, nel riordinare in seguito al Concilio Vaticano II le competenze proprie dei vari Dicasteri della Curia Romana, ha sancito esplicitamente la dipendenza delle Prelature personali dalla S. Congregazione per i Vescovi (cfr. n. 41 § 1), il che peraltro già avveniva precedentemente nel caso delle Prelature personali, con o senza proprio popolo, costituite « iure extraordinario » prima del Concilio, dal diritto cioè post-codificiale (8).

B. Conformità di questo quadro giuridico alla realtà ed allo spirito dell'Opus Dei

17. Come si è accennato all'inizio di questo esposto (cfr. n. 2), l'*Opus Dei* riunisce sostanzialmente tutti gli elementi costitutivi delle Prelature personali — strutture giurisdizionali equiparate alle diocesi —, che sono previsti nel Motu proprio *Ecclesiae Sanctae*. Infatti:

(8) È il caso degli Ordinariati militari o Vicariati castrensi (Prelature personali « cum proprio populo », a volte distribuite in più Nazioni e continenti), della Prelatura di Pontigny o « Mission de France » e di altre istituzioni simili per la cura pastorale specializzata di determinati gruppi di persone.

1° l'*Opus Dei* è già un Ente con personalità canonica pubblica di natura clericale e di diritto pontificio, eretto dalla Santa Sede nel 1947, ed ha una spiritualità nettamente secolare e diocesana (proprio per garantire in maniera inequivocabile quest'ultima caratteristica, insieme alla necessaria unità di regime, si desidera la trasformazione in Prelatura);

2° l'Opera si trova sotto la giurisdizione del suo Presidente Generale (assistito da un Consiglio Generale), cui è già stata attribuita dalla Santa Sede, per quanto riguarda il governo e la disciplina interna, la potestà di regime nel foro sia esterno che interno, propria di un Ordinario;

3° l'*Opus Dei* ha un proprio clero proveniente dagli stessi soci laici dell'Opera, il quale ha ricevuto la preparazione dottrinale, ascetica ed apostolica necessaria per la realizzazione della specifica attività pastorale ad esso richiesta;

4° eretti dal Presidente Generale, l'*Opus Dei* ha un Seminario (Centro di Studi) internazionale a Roma ed altri nelle singole Regioni o Nazioni dove l'Opera lavora da tempo; lo stesso Presidente Generale esercita la suprema direzione disciplinare e determina l'ordinamento degli studi, secondo una « Ratio studiorum » più volte lodata dalla Santa Sede;

5° il Presidente Generale ha il diritto di incardinare all'*Opus Dei* i candidati al sacerdozio formati nei predetti Seminari, e di promuoverli agli Ordini per il servizio dell'Opera, concedendo loro le relative lettere dimissorie; lo stesso Presidente Generale affida a questi sacerdoti i diversi compiti ministeriali e concede loro le facoltà ministeriali interne;

6° parimenti, e sempre a norma del diritto particolare dell'*Opus Dei*, il Presidente Generale cura la vita spirituale e la continua e specifica formazione dei sacerdoti, in ordine soprattutto alla cura ministeriale dei soci laici; l'Opera provvede pure all'onesto sostentamento dei propri sacerdoti e alle loro necessità in caso di malattia, invalidità o vecchiaia;

7° nell'*Opus Dei* la stragrande maggioranza dei soci è composta da fedeli laici, uomini e donne, sia celibi che coniugati, i quali (con unità di vocazione, di spirito e di regime e con una profonda formazione ascetica e dottrinale) si dedicano pienamente al raggiungimento delle finalità apostoliche dell'Opera, attraverso soprattutto il libero lavoro professionale o mestiere proprio di ciascuno;

8° questa dedicazione personale dei laici iscritti all'*Opus Dei* ha la forma di una prestazione di servizi, che genera mutui obblighi, non essendo adeguato alla spiritualità e alle finalità dell'*Opus Dei* (come è già stato esposto alla S. Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari: cfr. n. 11) un vincolo mediante voti od altri sacri legami ad essi equiparati;

9° nelle più di cinquecento diocesi in cui svolge il suo lavoro apostolico tra persone di tutte le razze e condizioni sociali, l'*Opus Dei* mantiene stretti e continui contatti con gli Ordinari del luogo, i cui diritti vengono sempre accuratamente rispettati e senza la cui previa autorizzazione nessun Centro è stato né sarà mai eretto; ugualmente si procede sempre tramite apposite convenzioni con i Vescovi diocesani, quando su loro richiesta si accetta l'affidamento di chiese pubbliche (che rimangono comunque chiese secolari), cappellanie od altri uffici ecclesiastici diocesani;

10° l'*Opus Dei* ha, infine, un proprio diritto particolare approvato dalla

Santa Sede, che potrebbe continuare ad essere lo statuto o legge particolare della Prelatura, con i leggeri accomodamenti richiesti dalla nuova veste giuridica; in tale diritto particolare, infatti, si contengono tutte le norme sopra esposte (di struttura organizzativa, regime, disciplina e apostolato), e che sono richieste dalla stessa legge generale istitutiva delle Prelature personali.

18. Appare infine opportuno considerare che:

a) l'*Opus Dei* ha un regime a carattere personale di ambito internazionale ma centralizzato, con la sua sede centrale a Roma (residenza del Presidente Generale, uffici del Consiglio Generale, e Centro internazionale di studi); essa si trova in un piccolo territorio proprio, che offre già l'imprescindibile base materiale della Prelatura;

b) il requisito della previa consultazione delle Conferenze Episcopali interessate, onde procedere alla trasformazione dell'*Opus Dei* in Prelatura personale, risulta di fatto già adempiuto; poiché l'*Opus Dei* lavora già in tutte le nazioni con l'approvazione e la venia previa degli Ordinari del luogo interessati (cfr. n. 17, 9°), secondo una norma che continuerebbe a praticarsi anche in futuro. Inoltre, una ripetizione di questo adempimento non sembra necessaria (né sarebbe pratico farlo, dato che, attesa l'estensione dell'ambito apostolico dell'Opera, bisognerebbe rivolgersi a tutte le Conferenze Episcopali, allungando di molto l'*iter* della nuova sistemazione giuridica) anche per diverse altre ragioni: non si tratterebbe di costituire *ex novo*, ma di trasformare (peraltro, senza sostanziali cambiamenti di regime e di organizzazione: cfr. n. 17, 10°) il carattere di una persona giuridica clericale di diritto pontificio già esistente; l'*Opus Dei* svolge il suo lavoro apostolico — che continuerebbe ad essere lo stesso — da ormai più di 50 anni, e si tratta di un lavoro ampiamente collaudato e ben conosciuto sia dalla Santa Sede che dai Vescovi diocesani; il clero della Prelatura non si costituirebbe sottraendolo al clero secolare o ai seminaristi di nessuna diocesi (come avviene, ad esempio, nel caso dei Vicariati castrensi); ecc.

C. Vantaggi di carattere ecclesiale dell'auspicata sistemazione giuridica

19. La trasformazione dell'*Opus Dei* da Istituto Secolare in Prelatura personale « cum proprio populo » in base alle predette norme giuridiche fondamentali sopra esposte (cfr. nn. 14-18), mentre rafforzerebbe ulteriormente il servizio dell'Opera alle singole Chiese locali, offrirebbe alla Santa Sede la possibilità di disporre con maggiore efficacia di un corpo mobile di sacerdoti e di laici (accuratamente preparati), che sarebbero ovunque possente fermento spirituale ed apostolico di vita cristiana, e ciò soprattutto in ambienti della società civile e in attività professionali dove spesso non è facile oggi arrivare in maniera apostolicamente incisiva con i comuni mezzi che la Chiesa ha a sua disposizione.

20. Per dare al riguardo un'idea, anche se succinta, si pensi che, oltre all'apostolato personale con i propri parenti, amici, ecc., i soci dell'Opera già lavorano — pur essendo attualmente ostacolati dalle gravi difficoltà sopra accennate: cfr. n. 6 — nelle seguenti attività professionali, fra le molte di altro genere che si potrebbero elencare: in 479 Università e Scuole Superiori di cinque continenti; in 604 giornali, riviste e pubblicazioni scientifiche; in 52 emittenti di televisione e radio; 38 agenzie di informazione e pubblicità e 12 case produttrici e distributrici cinematografiche, ecc. Inoltre gli stessi soci, assieme

ad altri normali cittadini, cattolici come pure non cattolici e non cristiani, hanno promosso in 53 Nazioni — sempre con carattere professionale e civile — svariate attività apostoliche d'indole educativa, assistenziale, sociale, ecc.: Scuole di ogni grado ed Istituti tecnici, Clubs per ragazzi, Centri di qualificazione professionale per operai e contadini, Scuole alberghiere e di economia domestica, Cliniche e ambulatori medici, e così via (9).

21. Ma soprattutto, ed insieme ai vantaggi d'ordine apostolico, la predetta soluzione del problema istituzionale dell'*Opus Dei* — prospettata già in vita dallo stesso suo Fondatore, che era convinto della perfetta corrispondenza di tale soluzione con quanto il Signore voleva da Lui — garantirebbe definitivamente nel futuro la conservazione (che sarebbe, invece, in pericolo, se non si trovasse la sistemazione giuridica adeguata al carisma fondazionale) dell'autentica fisionomia spirituale dell'Opera e la corretta qualificazione canonica dei suoi soci. Permetterebbe cioè di sancire in forma inequivocabile, conservando l'Opera allo stesso tempo l'imprescindibile unità di regime e di apostolato, che i sacerdoti dell'*Opus Dei* sono sacerdoti pienamente secolari, diocesani, e che i laici sono fedeli comuni e non « laici consacrati ». Proprio perché si tratta di assicurare così l'identità fondazionale dell'*Opus Dei*, è evidente che tale soluzione giuridica al suo problema istituzionale non potrà costituire precedente per altre istituzioni di natura diversa (Ordini e Congregazioni Religiose, Istituti Secolari, ecc.), le quali sono state giuridicamente configurate come « Istituti di vita consacrata » proprio in ossequio al loro carisma fondazionale.

22. Infine, nella nuova veste giuridica dell'*Opus Dei* come Prelatura personale in base alle norme sopraddette sarebbero assicurate e confermate — come si è detto al n. 17, 10° — tutte le norme di diritto generale e particolare che regolano l'attuale organizzazione e regime dell'Opera; la disciplina; la profonda formazione dei soci (senza « elitismi », ma di piena fedeltà al Magistero ecclesiastico); la loro continua cura spirituale da parte dei propri sacerdoti; i rapporti di costante e stretta collaborazione con i Vescovi diocesani, ecc. Al tempo stesso, si rafforzerebbero ancora di più i contatti informativi e la dipendenza dell'*Opus Dei* dalla Santa Sede, tramite soprattutto la S. Congregazione per i Vescovi, da cui dipenderebbe e alla quale verrebbe regolarmente fatta, tra l'altro, la dettagliata relazione quinquennale « de statu Praelaturae ».

Conclusionone

Atteso che il Santo Padre ha benignamente accolto la richiesta presentata per l'adeguata soluzione del problema istituzionale dell'*Opus Dei* (cfr. n. 12), si chiede sommessamente a codesto Sacro Dicastero di voler approvare i linea-

(9) Tutto ciò senza contare l'apostolato di penetrazione che, attraverso e con occasione di normali attività professionali (corsi di specializzazione e scambi culturali, incontri internazionali e congressi, inviti a operatori economici, tecnici, docenti, ecc.), si cerca di sviluppare in Nazioni sottoposte a regimi totalitari di carattere anticristiano o ateo o comunque di acceso nazionalismo, i quali rendono difficile e spesso impossibile, *de iure* o *de facto*, l'azione dei missionari e dei religiosi, e perfino una presenza organizzata e attiva della Chiesa come istituzione.

menti giuridici dettagliati ai nn. 17-18 come base per la trasformazione dell'*Opus Dei* in una Prelatura personale.

Roma, 23 aprile 1979.

Alvaro del Portillo
Pres. Gen.

Javier Echevarría
Segr. Gen.

timbro

Questo documento venne ampiamente diffuso dalla stampa internazionale, in Spagna dapprima (dalla rivista *Vida nueva* e dal quotidiano *El País*), e poi un po' in tutte le nazioni. Mi è stato possibile ricontrollare l'esattezza di alcune espressioni sul testo italiano gentilmente fornitomi da Maurizio Di Giacomo (Roma), specialista in vicende opusdeiste.